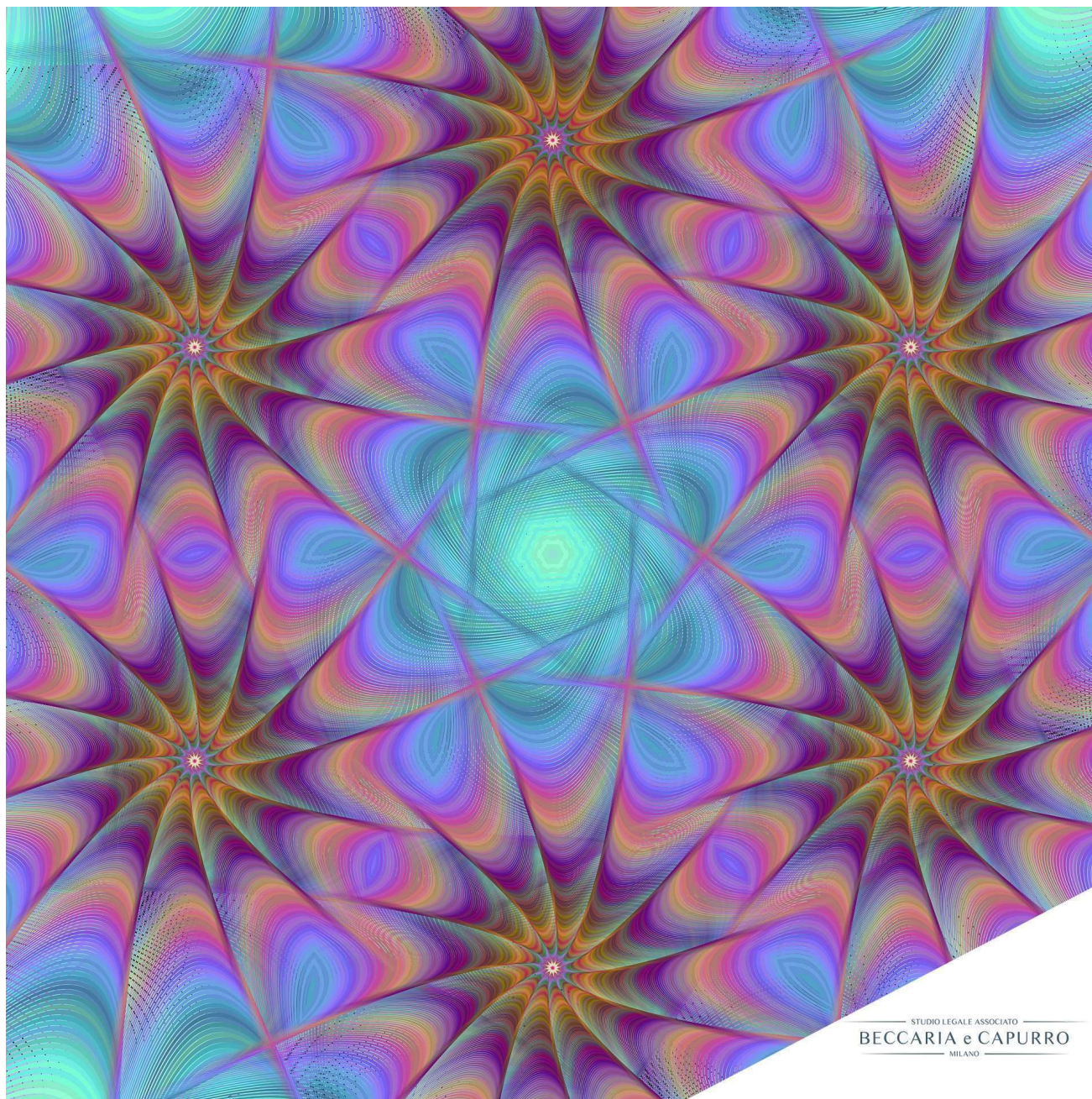


Licenziamento degli assunti dal 07/03/2015: l'insussistenza del fatto materiale contestato

- a cura di *Filippo Capurro* - Maggio 2019 -

La sentenza che qui segnaliamo (Cass. 08/05/2019 n. 12174) affronta il tema del licenziamento disciplinare per gli assunti dal 07/03/2015 (c.d. tutele crescenti), da un datore di lavoro con oltre 15 dipendenti.



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

Una premessa. L'art. 3, comma 2, D. Lgs. nr. 23 del 2015, dispone che:

*“Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’**insussistenza del fatto materiale contestato** al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla **reintegrazione** del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata (...)”*

Nella pronuncia qui menzionata viene affermato che, ai fini della interpretazione dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. nr. 23 del 2015, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore – rispetto alla quale comunque resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento – comprende non soltanto i casi in cui il fatto **non si sia verificato nella sua materialità**, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, **materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare**.

Un fatto materiale sussistente può dunque essere insussistente sul piano disciplinare.

Per una approfondita esplicazione della questione e per ulteriori riferimenti di giurisprudenza si rinvia sul nostro sito a *“È sempre una passeggiata il licenziamento per motivi soggettivi nell’ambito delle “tutele crescenti”?”* (di Filippo Capurro).

Scarica Cassazione 8 maggio 2019 n. 12174

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

